



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 32 DEL 17-07-2026

Montefortino, lì 17-07-2026

**Registro Generale n. 54**

### ORDINANZA SINDACALE

**N. 32 DEL 17-07-2026**

**Oggetto: Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 30 del 30/06/2026 (R.G. n. 43) - Riapertura del tratto del sentiero escursionistico E9 dal Parcheggio di Valleria al secondo bivio di accesso all'Eremo di San Leonardo.**

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di luglio,

IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- con Ordinanza Sindacale n. 30 del 04/06/2020 (R.G. 30) e successiva Ordinanza Sindacale n. 44 del 05/08/2020 (R.G. n. 44) è stata disposta la chiusura temporanea e parziale del percorso escursionistico E9 nel tratto che va dal secondo bivio di accesso all'Eremo di San Leonardo fino ad Arcofù, in attesa di valutazioni tecniche di pericolosità dell'area;

-con Ordinanza Sindacale n. 57 del 15/07/2021 (R.G.57) è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada a partire dalla frazione di Rubbiano fino al secondo bivio di accesso all'eremo di San Leonardo, in caso di diramazione di allerta meteo dalla S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Permanente di Protezione Civile della Regione Marche

- con Ordinanza Sindacale n. 26 del 30/04/2026 (R.G. n. 30) è stata disposta la chiusura al transito sia veicolare che pedonale, dal giorno 01 maggio al giorno 31 maggio 2026, del tratto di strada che dall'area di parcheggio sita in località Valleria conduce fino alla località Arcofù, nel territorio comunale;

- con Ordinanza Sindacale n. 27 del 28/05/2026 (R.G. n. 34) è stata disposta la proroga degli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 26 del 30/04/2026 fino alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2026, mantenendo la chiusura al transito veicolare e pedonale del medesimo tratto di strada;

-con Ordinanza Sindacale n. 30 del 30/06/2026 (R.G. n. 43) è stata disposta la proroga dell'Ordinanza Sindacale n. 27 del 28/05/2026 fino a successiva formale revoca e dopo il

termine degli interventi di manutenzione del Tennacola, disponendo la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada che dall'area di parcheggio sita in località Valleria conduce fino ad Arcofù, nel territorio del Comune di Montefortino.

**CONSIDERATO** che, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire l'accesso alla sorgente Capotenna, la società Tennacola S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO 4, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 4657 del 23/06/2026, ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della strada di accesso lungo il sentiero della "Gola dell'Infernaccio", resisi necessari a seguito dei movimenti franosi causati dalle abbondanti nevicate che hanno interessato l'area durante il periodo invernale;

**VISTA** l'autorizzazione prot. n. 4687 del 23/06/2026 rilasciata dal Comune di Montefortino per l'esecuzione dei predetti interventi;

**Vista** la nota acquisita al protocollo comunale n. 5314 del 16/07/2026 con la quale la società Tennacola S.p.A ha comunicato che i lavori di ripristino della viabilità della strada di accesso alla sorgente Capotenna sono terminati;

**CONSIDERATO** che, nel tratto del sentiero escursionistico E9 compreso tra il parcheggio in località Valleria e il secondo bivio di accesso all'Eremo di San Leonardo, a seguito degli interventi eseguiti dalla società Tennacola S.p.A., sono state ripristinate le condizioni di percorribilità che avevano determinato la chiusura del tratto stesso;

**CONSIDERATO** che, allo stato attuale, l'accumulo nevoso in corrispondenza delle cosiddette "Pisciarelle", situate in prossimità della galleria all'ingresso della Gola dell'Infernaccio, risulta in fase avanzata di scioglimento e non costituisce più impedimento al transito lungo il percorso escursionistico E9;

**DATO ATTO** che, a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, in data 17/07/2026, è stata accertata la percorribilità del tratto del sentiero escursionistico E9 compreso tra il parcheggio in località Valleria e il secondo bivio di accesso all'Eremo di San Leonardo, in relazione alle attuali condizioni dei luoghi;

**RILEVATO** che, allo stato attuale, sono state rilevate condizioni tali da consentire la riapertura del tratto escursionistico E9 dal parcheggio di Valleria fino al secondo bivio di accesso all'Eremo di San Leonardo, fermo restando il permanere delle normali condizioni di rischio legate alla frequentazione dell'ambiente montano;

**VISTI:**

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

**1) la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 30 del 30/06/2026 (R.G. n. 43) e la conseguente riapertura del percorso escursionistico E9 che dal parcheggio in località Valleria conduce fino al secondo bivio di accesso all'Eremo di San Leonardo;**

**2) il rigoroso rispetto della segnaletica presente lungo il tracciato escursionistico interessato, nonché delle eventuali indicazioni e prescrizioni ivi riportate.**

**Si specifica che:**

- il tratto escursionistico E9 che dal secondo bivio di accesso all'Eremo di San Leonardo conduce fino ad Arcofù rimane interdetto al transito veicolare e pedonale per effetto delle Ordinanze Sindacali n. 30 del 04/06/2020 (R.G. n. 30) e n. 44 del 05/08/2020 (R.G. n. 44);
- l'accesso al sentiero escursionistico E9, è comunque interdetto per effetto dell'Ordinanza Sindacale n.57 del 15/07/2021 (R.G.57), in caso di diramazione di allerta meteo dalla S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Permanente di Protezione Civile della Regione Marche;
- l'accesso al tratto del sentiero escursionistico E9 compreso tra il parcheggio in località Valleria e il secondo bivio di accesso all'Eremo di San Leonardo è consentito nel rispetto delle seguenti **avvertenze di sicurezza**:
  - indossare un casco da montagna/alpinistico omologato, quale dispositivo di protezione individuale, al fine di ridurre i rischi connessi alla possibile caduta di massi, pietre o altro materiale proveniente dai versanti;
  - non sostare nelle aree segnalate come pericolose o soggette a fenomeni di caduta massi;
  - adottare comportamenti improntati alla massima prudenza e diligenza, valutando preventivamente la propria preparazione fisica e tecnica in relazione alle caratteristiche e alle difficoltà del percorso;
  - l'utilizzo di abbigliamento tecnico adeguato all'ambiente montano.

### **DISPONE**

- ✓ che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente;
  - ✓ che la presente ordinanza sia immediatamente eseguibile;
  - ✓ che il personale comunale provveda tempestivamente all'apposizione di idonea segnaletica;
  - ✓ che si intenda abrogato ogni altro provvedimento emanato da questo Ente incompatibile con il presente atto;
- e che copia della presente venga trasmessa:
- ✓ alla Prefettura di Fermo;
  - ✓ al Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
  - ✓ al Reparto Carabinieri Parco di Visso;
  - ✓ al Comando Stazione Carabinieri Parco di Montefortino;
  - ✓ alla Polizia Municipale.

### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Lattanzi Giampiero

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Lattanzi Giampiero